


Le nuove regole antiriciclaggio. Novità e adempimenti per i professionisti

Palmi, 19 gennaio 2018

Locri, 20 gennaio 2018

dott. Annalisa De Vivo

ASPETTI INTRODUTTIVI



LA QUARTA DIRETTIVA AML

La direttiva 2015/849/UE:

- ✓ amplia il novero dei reati presupposto ai reati fiscali
- ✓ estende l'approccio basato sulla valutazione del rischio
- ✓ ridetermina l'ambito applicativo della adeguata verifica della clientela
- ✓ fornisce maggiori indicazioni per l'identificazione delle persone politicamente esposte e dei titolari effettivi
- ✓ richiede agli Stati membri l'istituzione di un registro centrale dei titolari effettivi
- ✓ affida agli organi di autoregolamentazione l'emanazione delle procedure operative
- ✓ rivede i presupposti del sistema sanzionatorio

LA LEGGE DELEGA

La legge n. 170/2016 (c.d. legge delega) contiene indicazioni:

- ✓ per il recepimento della Direttiva UE/849/2015 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
- ✓ per l'attuazione del Regolamento UE/2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i c.d. trasferimenti di fondi

IL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90

Il decreto attuativo della legge n. 170/2016:

- ✓ interviene sul d.lgs. 231/07, modificandolo
- ✓ è in vigore dal **4 luglio 2017**
- ✓ prevede una disciplina transitoria esclusivamente per le banche e gli intermediari finanziari (art. 9, co. 2)
- ✓ è immediatamente in vigore per i professionisti, ferma restando l'emanazione di regole attuative da parte degli Ordini professionali

LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI/1

Con riferimento ai professionisti il d.lgs. 90/2017:

- ✓ modifica presupposti e ambito applicativo dell'adeguata verifica della clientela
- ✓ elimina le ipotesi predeterminate di esonero e di semplificazione dell'adeguata verifica della clientela
- ✓ amplia le definizioni di “titolare effettivo” e “persona politicamente esposta”
- ✓ istituisce il registro centrale dei titolari effettivi presso il registro delle imprese
- ✓ **sopprime l'obbligo di istituzione del registro cartaceo/AUI (e quindi l'obbligo di registrazione)**
- ✓ potenzia gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni

LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI/2

Con riferimento ai professionisti il d.lgs. 90/2017:

- ✓ modifica i riferimenti temporali per la segnalazione di operazioni sospette
- ✓ ridefinisce il sistema sanzionatorio, individuando sanzioni amministrative pecuniarie fisse per violazioni “semplici” e variabili per violazioni “qualificate”
- ✓ non conferma l’esonero dagli adempimenti antiriciclaggio per i componenti di collegi sindacali senza revisione legale in società non destinatarie della normativa antiriciclaggio

LE NOVITÀ PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

Sono “organismi di autoregolamentazione”:

- ✓ gli ordini professionali e le loro articolazioni territoriali
- ✓ i consigli di disciplina

Il d.lgs. 90/2017 amplia le funzioni degli organismi di autoregolamentazione, prevedendo a loro carico:

- ✓ funzioni di vigilanza e controllo, nonché sanzionatorie
- ✓ obblighi di comunicazione verso MEF e UIF
- ✓ compiti inerenti la redazione delle “regole tecniche” attuative degli obblighi antiriciclaggio (vagliate dal CSF) gravanti sui soggetti iscritti nei loro albi

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO



I PRINCIPI DELLA IV DIRETTIVA AML

L'utilizzo del c.d. *risk based approach* è ritenuto indispensabile dal legislatore europeo.

Alla Commissione europea viene attribuito il compito di effettuare una valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione (Dir. 2015/849/UE).

Gli esiti sono riportati in una relazione, redatta entro il 26 giugno 2017, il cui contenuto minimo riguarda:

- ✓ i settori del mercato maggiormente esposti al rischio;
- ✓ i rischi associati a ciascun settore interessato;
- ✓ i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti.

IL RUOLO DEGLI STATI MEMBRI

Ogni Stato membro, avvalendosi dei risultati della relazione della Commissione:

- ✓ individua, valuta, comprende ed assume le misure per mitigare i rischi che lo riguardano
- ✓ nel condurre la valutazione individua le aree di maggiore o minore rischio;
- ✓ mette tale valutazione a disposizione dei soggetti obbligati.

IL RUOLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti obbligati (tra cui i professionisti):

- ✓ adottano misure di individuazione/valutazione del rischio **proporzionate** alla loro natura e alle loro dimensioni, tenendo conto dei fattori relativi ai clienti, ai Paesi, ai prodotti, alle operazioni, ecc.
- ✓ documentano e aggiornano tali valutazioni per metterle a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione*
- ✓ adottano politiche, controlli e procedure di gestione e mitigazione del rischio, commisurati alla loro natura e alle loro dimensioni

*Sono tali gli ordini professionali e le loro articolazioni territoriali, compresi i consigli di disciplina

COMPITI DEL CSF

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, con cadenza triennale, effettua una analisi del rischio nazionale di riciclaggio/fdt nella quale, partendo dalla relazione della Commissione europea:

- ✓ identifica, analizza e valuta le minacce di riciclaggio;
- ✓ individua quelle più rilevanti, le vulnerabilità del sistema di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni e i settori maggiormente esposti;
- ✓ fornisce metodi, strategie e strumenti, affidati alle scelte responsabili dei destinatari degli adempimenti.

COMPITI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione, utilizzando l'analisi del CSF:

- ✓ dettano **criteri e metodologie** per l'analisi e la valutazione del rischio, commisurate alle dimensioni e alla natura dell'attività esercitata;
- ✓ individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
 - la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio/fdt
 - l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e una funzione di revisione.

COMPITI DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

- ✓ Adottano regole tecniche, previo parere del CSF, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio/fdt cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- ✓ Anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionare l'inosservanza di dette regole tecniche;
- ✓ Sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio/fdt.

COMPITI DEI SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti obbligati (tra cui i professionisti) adottano procedure oggettive e coerenti (rispetto ai criteri indicati) per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio/fdt.

A tal fine, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati:

- ✓ alla tipologia di clientela
- ✓ all'area geografica di operatività
- ✓ (ai canali distributivi e) ai prodotti e ai servizi offerti

OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 17, co. 3, D.Lgs. 90/2017

I soggetti obbligati devono adottare presidi di adeguata verifica **proporzionali** all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sono tenuti a dimostrare alle autorità di cui all'articolo 21 co. 2 lett. a)* e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

*Ministero dell'economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

CRITERI GENERALI RIFERITI AL CLIENTE

Nel graduare l'entità delle misure antiriciclaggio da adottare i soggetti obbligati devono tenere conto dei seguenti criteri generali riferiti al cliente:

- ✓ natura giuridica;
- ✓ prevalente attività svolta;
- ✓ comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- ✓ area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

CRITERI GENERALI RIFERITI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

- ✓ tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- ✓ modalità di svolgimento;
- ✓ ammontare dell'operazione;
- ✓ frequenza e volume delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- ✓ ragionevolezza dell'operazione/rapporto continuativo/prestazione professionale rispetto all'attività del cliente e alle risorse disponibili;
- ✓ area geografica di destinazione dell'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA

Al fine di consentire al professionista di giustificare in ogni momento il livello di rischio attribuito al cliente e alla prestazione professionale richiesta, è necessario che la valutazione sia **obiettiva, motivata e tracciabile**:

- ✓ l'obiettività e la motivazione impongono al professionista di definire a priori i criteri di valutazione che egli applicherà in ciascun caso concreto;
- ✓ la tracciabilità richiede che egli conservi nel fascicolo della clientela il percorso e l'esito di ogni singola valutazione e nella documentazione delle procedure di studio, il modello astratto prescelto.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA



AMBITO APPLICATIVO (ART. 17 D.LGS. 231/07)

I professionisti effettuano l'adeguata verifica della clientela in occasione:

- ✓ dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale
- ✓ dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento di importi pari o superiori a € 15.000, ovvero che consista in un "trasferimento di fondi" (regolamento UE n. 2015/847) superiore a 1.000 euro

AMBITO APPLICATIVO (ART. 17 D.LGS. 231/07)

- ✓ sospetto di riciclaggio/fdt, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile
- ✓ dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione

L'adeguata verifica deve essere assolta nei confronti sia dei nuovi clienti sia dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali una variazione del livello stimato di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo la renda nuovamente opportuna.

IL TRASFERIMENTO FONDI

Il trasferimento di fondi è definito come “un’operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano” (es. bonifico, addebito diretto, rimessa di denaro, carte di pagamento, moneta elettronica, ecc.)

QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA (ART. 18, CO. 2, D.LGS. 231/07)

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta **prima**:

- ✓ dell'instaurazione del rapporto continuativo;
- ✓ del conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale;
- ✓ dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

CASI DI ESONERO (ART. 17 D.LGS. 231/07)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento:

- ✓ dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- ✓ degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2 co. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

ESAME DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL CLIENTE

Fermi gli obblighi di identificazione e solo fino al momento del conferimento dell'incarico, il professionista è esonerato dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo limitatamente:

- ✓ ai casi di esame della posizione giuridica del cliente
- ✓ all'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario
- ✓ alla consulenza resa in relazione a tale procedimento, compresa l'eventualità di intentarlo o evitarlo

IN COSA CONSISTE (ART. 18 D.LGS. 231/07)

✓ Identificazione del **cliente**

✓ Verifica della sua identità

attraverso un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Analoghe misure devono adottarsi nei confronti dell'**esecutore**

Esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (art. 1 co. 2 lett. p) d.lgs. 231/2007)

IN COSA CONSISTE (ART. 18 D.LGS. 231/07)

✓ identificazione del **titolare effettivo** e verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento a trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, quelle che consentano di ricostruire ragionevolmente l'assetto proprietario e di controllo del cliente

(vd. slides L. De Angelis, focus sul titolare effettivo)

IN COSA CONSISTE (ART. 18 D.LGS. 231/07)

- ✓ **acquisizione e valutazione di informazioni** sullo **scopo** e sulla **natura** del rapporto continuativo/prestazione professionale (sull'instaurazione del rapporto, sulle relazioni tra cliente ed esecutore e tra cliente e titolare effettivo, sull'attività lavorativa);
- ✓ **controllo costante** del rapporto con il cliente, attraverso l'esame della complessiva operatività del medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni.

IPOSTESI DI BASSO RISCHIO

In presenza di un basso rischio di riciclaggio/fdt la verifica dell'identità può essere effettuata anche in un momento successivo, se necessario ai fini della gestione ordinaria delle attività oggetto del rapporto (art. 18 co. 3 DLgs. 231/2007).

Il professionista:

- ✓ raccoglie comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi a tipologia e importo dell'operazione
- ✓ completa la verifica "al più presto" e comunque entro **trenta giorni** dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico
- ✓ trascorso tale termine, in caso di impossibilità oggettiva si astiene dalla prestazione e valuta se ricorrono i presupposti per effettuare una SOS

IDENTIFICAZIONE IN ASSENZA DEL CLIENTE

Possono essere identificati pur non essendo fisicamente presenti i clienti:

- 1) i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici
- 2) in possesso di un'identità digitale
- 3) i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana
- 4) che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- 5) i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore

RISCONTRO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

In caso di dubbi o incongruenze sui dati identificativi, il professionista deve riscontrare la veridicità dei dati e delle informazioni attraverso:

- ✓ la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (d.lgs. 64/2011) **N.B. attualmente non possibile per i professionisti**
- ✓ il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti come:
 - basi di dati riferibili ad una P.A.
 - soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali (art. 64 d.lgs. 82/2005)
 - regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea (art. 9 reg. EU 910/2014)

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO (ART. 19 D.LGS. 231/07)

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE/ESECUTORE/TITOLARE EFFETTIVO

È svolta in presenza del cliente/esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori, e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità valido o altro documento di riconoscimento equipollente.

ATTENZIONE: il professionista **ha l'obbligo** di acquisire copia del documento in formato *cartaceo* o *elettronico*.

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO (ART. 19 D.LGS. 231/07)

ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI

Viene verificata la compatibilità delle informazioni fornite dal cliente (in relazione a scopo e natura della prestazione) con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, comprese - se necessario in funzione del rischio - quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Obblighi del cliente

Il cliente ha l'obbligo di fornire di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (art. 22 DLgs. 231/07).

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO (ART. 19 D.LGS. 231/07)

CONTROLLO COSTANTE

Tale controllo, avente ad oggetto l'operatività complessiva del cliente, consiste:

- ✓ nella verifica e aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica,
- ✓ se necessario in funzione del rischio, nella verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente

sempre però in base alle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività professionale.

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA (ART. 23 D.LGS. 231/07)

Fermo l'obbligo di commisurare l'estensione dell'adeguata verifica al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto dei seguenti indici di basso rischio:

indici di rischio relativi a tipologie di clienti

- società quotate
- pubbliche amministrazioni
- clienti residenti in aree geografiche a basso rischio (Stati membri, Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/FdT, Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose, o che prevedano e applichino presidi di prevenzione del riciclaggio/fdt coerenti con le raccomandazioni del GAFI)

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA (ART. 23 D.LGS. 231/07)

Gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio.

Modalità operative

Il professionista deve effettuare l'analisi del rischio, individuare il titolare effettivo, acquisire i dati e valutare lo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

In generale la semplificazione riguarda esclusivamente il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie.

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (ARTT. 24-25 D.LGS. 231/07)

Aspetti soggettivi

- ✓ Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati o eseguiti in circostanze anomale
- ✓ Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio
- ✓ Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
- ✓ Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciaria
- ✓ Attività economiche con alto utilizzo del contante
- ✓ Anomalo assetto proprietario della società cliente
- ✓ Fattori di rischio attinenti a prodotti, servizi, operazioni o relativi a localizzazione geografica

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (ARTT. 24-25 D.LGS. 231/07)

Modalità operative

Il professionista deve:

- ✓ acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, sugli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
- ✓ intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante
- ✓ definire adeguate procedure, basate sul rischio per determinare se il cliente è persona politicamente esposta e nel caso porre in essere procedure aggiuntive

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami):

- ✓ Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- ✓ deputato, senatore, consigliere regionale ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- ✓ membro degli organi direttivi di partiti politici;
- ✓ giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato ovvero cariche equivalenti in Stati esteri;

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

- ✓ membro degli organi direttivi delle banche centrali;
- ✓ ambasciatore, incaricato di affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche equivalenti in Stati esteri;
- ✓ componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- ✓ direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- ✓ direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 42 D.LGS. 231/07)

In caso di **impossibilità oggettiva** di effettuare l'adeguata verifica della clientela secondo le modalità previste dalla legge, il professionista dovrà:

- ✓ astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale;
- ✓ valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

DALL'ASTENSIONE NON DERIVA AUTOMATICAMENTE UN OBBLIGO DI SOS

Infatti, è comunque rimessa all'apprezzamento del professionista la valutazione relativa alla sussistenza concreta di elementi di sospetto.

OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 42 D.LGS. 231/07)

Il professionista si astiene dalla prestazione professionale:

- ✓ se sono parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi terzi ad alto rischio
- ✓ nei confronti di entità giuridiche diverse aventi sede in tali Paesi, ove non sia possibile identificarne il titolare effettivo.

L'obbligo di astensione non si applica per le attività aventi ad oggetto l'esame della posizione giuridica del cliente, ovvero l'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di evitarlo/intentarlo.

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI (ART. 26 D.LGS. 231/07)

Il professionista può avvalersi dell'adeguata verifica da parte di "terzi", pur restando responsabile finale dell'assolvimento degli obblighi.

Si intendono per "terzi":

- a) alcune categorie di intermediari bancari e finanziari;
- b) gli agenti in attività finanziaria limitatamente ad alcune operazioni;
- e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

L'ATTESTAZIONE:

- ✓ deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa da quest'ultimo al soggetto che se ne avvale;
- ✓ deve contenere espressa conferma del corretto adempimento degli obblighi (attività di verifica effettuate), nonché della coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.

LA FORMA:

Le Autorità di vigilanza di settore possono individuare idonee forme e modalità di attestazione

LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI



CONTENUTO DELL'OBBLIGO (ART. 31 D.LGS. 231/07)

L'obbligo di conservazione ha ad oggetto tutti i **documenti, i dati e le informazioni** *“utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente”*.

È una formulazione ampia e indeterminata (la norma previgente delimitava il perimetro applicativo dell'obbligo ai documenti riguardanti l'adeguata verifica e le operazioni compiute dai clienti).

CONTENUTO DELL'OBBLIGO (ART. 31 D.LGS. 231/07)

Conservazione di copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero la copia avente efficacia probatoria delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, in modo da poter ricostruire:

- ✓ data instaurazione rapporto o conferimento incarico professionale
- ✓ dati identificativi cliente, titolare effettivo, esecuzione, informazioni relative a scopo e natura del rapporto o prestazione
- ✓ data, importo e causale operazione
- ✓ mezzi di pagamento utilizzati

ESTERNALIZZAZIONE - PRIVACY (ART. 32 D.LGS. 231/07)

Esternalizzazione - I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

Privacy - I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione idonei a garantire:

- ✓ il rispetto delle norme dettate dal codice privacy
- ✓ il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità di cui al d.lgs. 231/07

FINALITÀ (ART. 32 D.LGS. 231/07)

Le modalità di conservazione adottate devono:

- ✓ prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni
- ✓ garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente
- ✓ contenere l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati
- ✓ assicurare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte del MEF, delle Autorità di vigilanza di settore, dell'UIF, della DIA e della GdF attraverso il NSPV

MODALITÀ (ART. 32 D.LGS. 231/07)

La conservazione dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare:

- ✓ l'integrità dei dati e delle informazioni
- ✓ la **non alterabilità** dei medesimi successivamente alla loro acquisizione
- ✓ la trasparenza, la completezza e la chiarezza
- ✓ il mantenimento della **storicità** dei medesimi
- ✓ la **tempestiva** acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data

TEMPESTIVITÀ (ART. 32 D.LGS. 231/07)

È considerata **tempestiva** l'acquisizione delle informazioni e dei dati conclusa entro trenta giorni:

- ✓ dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale
- ✓ dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale
- ✓ dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di **10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale

AMMISSIBILITÀ (ART. 34 D.LGS. 231/07)

il **fascicolo del cliente**, conforme a quanto prescritto dagli artt. 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio, nonché la tenuta dei repertori notarili secondo la normativa di settore costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.

La relazione illustrativa al d.lgs. 90/2017 precisa che sono stati eliminati dalla fonte di rango primario tutti i riferimenti agli obblighi di registrazione con specifiche modalità tecniche “a vantaggio di norme più snelle, quali quelle declinate nell’articolo 31”.

AMMISSIBILITÀ (ART. 34 D.LGS. 231/07)

Il dettato della quarta direttiva e le indicazioni di semplificazione contenute nella relazione illustrativa al d.lgs. 90/2017 inducono a ritenere che la conservazione a mezzo fascicolo cartaceo sia pacificamente ammissibile, secondo modalità che dovranno essere individuate con particolare attenzione in sede di elaborazione delle apposite regole tecniche da parte degli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11, co. 2, del decreto.

LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (CENNI)



ART. 35 DEL D. LGS. 231/2007

1. I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando **fanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. [...]**
2. [...] i soggetti obbligati **si astengono dal compiere l'operazione** finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. [...]

ART. 35 DEL D. LGS. 231/2007

3. I soggetti obbligati [...] **collaborano con la UIF**, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. [...]
4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, [...] **non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.** Le medesime comunicazioni **non comportano responsabilità di alcun tipo** anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.
5. [...]

ART. 35 - ESENZIONE ATTIVITÀ DIFENSIVA

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso:

- ✓ nel corso dell'esame della posizione giuridica
- ✓ o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge,
- ✓ compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

ART. 37: MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.
2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.
3. [...]

ART. 38: TUTELA DEL SEGNALANTE

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
2. [...]
3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. [...]

ARTICOLO 47 DEL D. LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL DLGS. 90/2017

1. I soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.